

Circolare a tutti i clienti del 23/11/2021

## Oggetto: chiarimenti sul DECRETO ANTIFRODE relativo ai BONUS EDILIZI

L'Agenzia delle Entrate, in data 22 novembre 2021, ha pubblicato chiarimenti in materia di bonus edilizi con alcune risposte che interessano le novità introdotte dal cosiddetto Decreto Antifrode.

Le risposte affrontano alcune questioni legate all'entrata in vigore delle nuove regole che, come noto, hanno introdotto stringenti obblighi per coloro che intendono fruire di tutti i bonus edilizi (non solo del superbonus) optando per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

### NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI DAL DECRETO ANTIFRODE

Il D.L. n. 157/2021 (DECRETO ANTIFRODE), con effetto dal 12 novembre 2021, è intervenuto:

- sul superbonus introducendo l'obbligo di visto di conformità non solo in caso di cessione o sconto in fattura (come previsto fino all'11 novembre), ma anche nel caso di riporto della detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo che non si invii la dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d'imposta;
- sugli altri bonus edilizi (ristrutturazione, risparmio energetico, sismabonus, bonus facciate, installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica elettrica), stabilendo che in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura:
  - a) il contribuente debba richiedere, agli intermediari abilitati (commercialisti e CAF), il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi (in 5 o 10 anni),
  - b) i tecnici abilitati debbano asseverare la congruità delle spese sostenute.

### DECORRENZA NUOVI OBBLIGHI

Su questo importante aspetto interviene una delle nuove FAQ dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale, l'obbligo di apporre il visto di conformità e di asseverare le spese non ricorre nel caso in cui, trattandosi di altri bonus edilizi per i quali si è scelto lo sconto in fattura, il contribuente alla data dell'11 novembre (quindi prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 157/2021) abbia già:

1. ricevuto la fattura,
2. saldato la fattura per la parte non scontata rimasta a suo carico,
3. esercitato l'opzione della cessione attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario o mediante annotazione sulla fattura del cosiddetto sconto sul corrispettivo.

In questo caso si potrà inviare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione anche successivamente alla data del 11 novembre 2021 anche in mancanza dell'apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione sulla congruità delle spese.

### CONTENUTO DELLE ASSEVERAZIONI

Con un'altra risposta, l'Agenzia Entrate, affronta la questione relativa al contenuto delle asseverazioni. La norma prevede espressamente che i tecnici abilitati "asseverano la congruità delle spese sostenute" facendo riferimento ai corrispettivi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o a quelli delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Questo fino a quando non saranno pubblicati i prezzi massimi da applicare ad ogni singolo intervento come stabilirà il nuovo decreto del Ministero della Transizione Ecologica di prossima emanazione.

La nuova attestazione richiesta, si riferisce alla sola congruità delle spese e non anche ai requisiti tecnici e l'effettiva realizzazione.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Da oltre 40 anni, il nostro obiettivo è la **Qualità dei servizi**